



SENT. N° 14382/14
REP. N° 12254/14

N. Sent.

N. 2465/2009 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il **Tribunale di Milano, XIII Sez. civile** in persona del giudice
monocratico **dott.ssa Paola Folci**
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa da

██████████ (C.F. ██████████) E ██████████
██████████ (C.F. ██████████) RAPPRESENTATI E DIFESI
DALL'AVV. ██████████

- ATTORI-

CONTRO

██████████ (C.F. ██████████) E ██████████
(C.F. ██████████) RAPPRESENTATI E DIFESI DALL'AVV. ██████████
██████████

- CONVENUTI

--MOTIVAZIONI

Per quanto riguarda domande, eccezioni e richieste conclusive delle
parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali
delle udienze, attesa la modificazione dell'articolo 132 n. 4 cpc ad
opera della legge 69/2009, che esclude una lunga e



~~Particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.~~

XXX

Con atto di citazione notificato in data 5/12/2009 [redacted] e [redacted] convenivano in giudizio [redacted] e [redacted] al fine di sentir accertare l'esistenza di servitù di passo pedonale e carraio nonché di carico e scarico a favore del fondo di loro proprietà e a carico del fondo sito in [redacted], [redacted], catastalmente identificato alla partita 1 foglio 5 particella 210 di proprietà [redacted]; accertare che detta servitù grava sul lato est del predetto fondo per la larghezza di m. 3.90; accertare che le condotte dei convenuti costituiscono impedimento all'esercizio di detta servitù; ordinare ai convenuti la rimozione degli ostacoli posizionati sulla particella 210 e la condanna al risarcimento dei danni patiti dagli attori a causa delle condotte tenute dai convenuti

In via subordinata gli attori chiedevano venisse accertato e dichiarato l'intervenuta usucapione della servitù di passo a favore del fondo sopra indicato.

Si costituivano i convenuti chiedendo il rigetto delle domande attoree e in via riconvenzionale che venisse accertato dal Tribunale l'edificazione da parte degli attori con sconfinamento sul terreno di loro proprietà e la conseguente condanna al risarcimento dei danni; chiedevano altresì, che venisse ordinato agli attori di rimuovere gli ostacoli posizionati sulla loro proprietà.



Istruita la causa, precisate le conclusioni come da fogli allegati, la causa veniva trattenuta in decisione.

XXX

L'azione promossa dagli attori nel presente giudizio è finalizzata all'accertamento giudiziale dell'esistenza di una servitù di passo pedonale e carraio nonché di carico e scarico a favore del fondo di cui sono proprietari e a carico del fondo contraddistinto dalla particella n 210 di proprietà di convenuti.

Dall'esame del titolo costitutivo della servitù oggetto di causa si osserva che, con atto pubblico del 30/6/1980 rep. 7804/2748 (doc. 2 attori) [redacted] ha alienato agli attuali attori una porzione di fabbricato rurale sita in [redacted], distinta catastalmente al foglio 5, particelle 204,211,208.

Nel suddetto atto e nella nota di trascrizione agli attori veniva garantito " l'accesso e lo scarico dal [redacted], passando sui passi insistenti sui mappali 206,205,204,203,210.

Nella scrittura privata tra la dante causa degli attori - [redacted] - e dei convenuti - [redacted] - (doc. 3 attori) si legge : " la porzione est del mappale 210 è gravata da servitù di passo a favore di terzi."

X Nella comparsa di costituzione e risposta (pag. 4) i convenuti danno atto della titolarità in capo agli attori della servitù di passo - transito, carico-scarico e relativa modalità di esercizio, ma contestano di aver mai impedito o limitato l'uso della servitù.

Con scrittura privata dell'11/1/84 e 23/5/84 (doc. 8) gli attori ottenevano dal proprietario della particella 210 [redacted],



l'autorizzazione a realizzare un marciapiede largo 0.50 in rialzo posto lungo la proprietà, riducendo così il passo sul mappale 210 da ml 4.40 a 3.90; di conseguenza la servitù veniva ridotta da ml 4.40 a ml 3.90

Dalla documentazione in atti (docc. 16/17 attori) il marciapiede risulta essere stato realizzato prima dell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del fabbricato (dall'85 al 93) come risulta dalla documentazione depositata nella pratica relativa alla sanatoria (doc 4 convenuti).

I dati documentali allegati e le prove testimoniali, analiticamente e approfonditamente valutati, portano a concludere nel senso di una accertata esistenza di servitù di passo pedonale e carraio, carico/scarico a carico del fondo mappale 210 lato est per la larghezza di ml. 3.90

Deve essere accolta, a seguito delle risultanze istruttorie testimoniali, la domanda attorea di condanna dei convenuti alla rimozione di ostacoli e di turbative di qualunque natura che impediscano l'esercizio della servitù. X

Testimonianze chiare e concordanti (testi [redacted], [redacted]) hanno riportato una situazione di disagio per gli attori a causa di comportamenti ostruzionistici posti in essere dai convenuti (posizionamento di fioriere, bidoni , parcheggio di autovetture).

Non merita accoglimento l'ulteriore domanda di risarcimento danni proposta dagli attori in assenza di allegazioni su un concreto pregiudizio subito dagli stessi; ciò anche al fine di consentire al giudice una valutazione equitativa del danno.



Inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti.
E' infatti, una domanda autonoma del tutto scollegata dalla domanda principale il cui eventuale accoglimento nel merito non comporterebbe, infatti, alcuna conseguenza in relazione alla decisione sulla domanda principale attrice.

Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- 1) Accerta la servitù di passo pedonale e carraio, carico scarico, a favore del fondo di proprietà [redacted] e [redacted] e [redacted] e a carico del fondo sito in [redacted], [redacted], catastalmente identificato alla partita 1 foglio 5 particella 210 di proprietà [redacted]
- 2) Accerta che detta servitù grava il lato est del suddetto fondo per la larghezza di ml. 3.90
- 3) Condanna [redacted] e [redacted] a rimuovere gli ostacoli di qualunque natura e a cessare le condotte che impediscano l'esercizio della servitù.
- 4) Rigetta le ulteriori domande delle parti.
- 5) Condanna [redacted] e [redacted] al pagamento delle spese legali a favore degli attori che si liquidano in € 260.00 per spese ed € 2.200,00 per compensi, oltre accessori di legge.



Così deciso in Milano, il 21/2/2014

Il Giudice

(Dott.ssa Paola Folci)

TRIBUNALE DI MILANO
PUBBLICATO OGGI
- 3 DIC. 2014
IL CANCELLIERE
GIUDIZIARIO
SOTT. DALLARA